

**STATUTO
DELL'ASSOCIAZIONE
DENOMINAZIONE**

L'associazione si chiama **Thalidomidici Italiani O.N.L.U.S. - in sigla T.A.I.**

SEDE

L'associazione ha sede legale in **Padova, in via Trevisan, n. 1.**

DURATA

L'associazione ha durata illimitata.

SCOPI

L'associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale, non ha fini di lucro e si prefigge di realizzare i seguenti scopi:

1. promuovere la ricerca scientifica d'intesa con Università, Enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgano direttamente (in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23-8-1988, n. 400) volta ad accertare e stabilire, attraverso lo studio genetico e/o attraverso qualunque altra indagine strumentale, diagnostica, clinica

a) il nesso eziologico tra assunzione da parte di donna gravida del farmaco "Talidomide", posto in commercio alla fine degli anni '50 e figli di quella gravidanza nati malformati ed ad essa sopravvissuti;

b) la possibilità che da tali persone, esposte nel corso della gravidanza al Thalidomide e nati con malformazioni, possano nascere figli con anomalie correlate all'esposizione a tale farmaco (effetto sulla seconda generazione)

2. per tutti i cittadini italiani a cui la ricerca scientifica abbia accertato e quindi attribuito la causa della propria malformazione all'azione del Thalidomide in fase embrionale, ottenere il riconoscimento ufficiale di "invalido civile da talidomide" da parte dello Stato Italiano, nelle sue realtà istituzionali di competenza quale, senza intenti esaustivi, il Ministero della Salute;

3. ottenere, attraverso ogni mezzo giuridico, senza rinunciare all'eventuale visibilità (mass-media via etere, giornali etc.) il pieno risarcimento di ogni sorta di danno, materiale, morale, biologico, alla salute, derivato

a) al talidomidico

b) al suo discendente talidomidico,

c) al discendente con accertata capacità di trasmissibilità dell'effetto teratogeno;

d) tutelare, difendere e rappresentare in tutte le accezioni più ampie e più complete i cittadini italiani talidomidici, amelici e dismelici e tutti i loro conseguenti diritti civili in generale attraverso:

a) il finanziamento di tutte quelle applicazioni che possano facilitare la vita quotidiana del dismelico (protesi, robot casalinghi, ausili per il bagno, computers, adattamento autoveicoli, etc.)

b) l'ottenimento, a seconda del tipo di dismelia, di trattamenti sanitari gratuiti (esame del sangue, fisioterapia etc.) da effettuarsi presso unità sanitarie attrezzate, onde garantire la massima tutela al talidomidico/dismelico;

c) l'ottenimento di trattamenti sanitari gratuiti per arginare o mantenere stabilizzata la complessa situazione muscolo-osseo-articolare (ginocchia, anche, colonna vertebrale etc.) inevitabilmente sottoposta, nel tempo, ad



espressioni degenerative dovute alla focomelia/dismelia/amelia, quale inevitabile conseguenza diretta;

d) abbattimento di quelle barriere architettoniche mai prese in considerazione da chi vede l'handicap solo dal punto di vista del cieco o del paraplegico;

e) integrazione sociale e agevolazioni per l'inserimento lavorativo, ex. L. 68/1999 ;

f) assistenza domiciliare per il disbrigo delle faccende domestiche e burocratiche/amministrative;

g) l'informazione ed i rapporti internazionali tra i Talidomidici e promuovere ogni tipo di contatto volto ai comuni interessi di cui sopra.

h) la dignità delle persone talidomidiche e/o dismeliche e/o ameliche.

2. L'associazione si inibisce espressamente lo svolgimento di attività diverse da quelle sopra elencate con eccezione per quanto ad esse connesse e comunque in via non prevalente. L'associazione può svolgere le sue attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

SOCI - CRITERI DI AMMISSIONE E DI ESCLUSIONE

3. Sono soci dell'associazione coloro che hanno sottoscritto l'atto costitutivo e coloro che saranno ammessi dal consiglio direttivo in quanto condividono gli scopi dell'associazione e vengono ritenuti idonei al loro perseguimento.

4. Tutti i soci hanno uguali diritti ed uguali obblighi nei confronti dell'associazione e sono tenuti a pagare una quota associativa annua che verrà determinata dal Consiglio Direttivo con delibera da assumere entro il mese di dicembre di ogni anno e valida per l'anno successivo.

5. L'ammissione all'associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo. Tuttavia è in facoltà di ciascun associato recedere dall'associazione mediante comunicazione in forma scritta inviata all'associazione.

6. Le quote sono intrasferibili.

7. L'esclusione del socio per gravi motivi, ai sensi dell'art. 24 Codice Civile, è deliberata dal Consiglio direttivo.

8. I soci recedenti od esclusi e che, comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione, non possono riprendere i contributi versati e non possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell'associazione.

9. Il Consiglio Direttivo potrà inoltre deliberare l'esclusione del socio che non provveda al versamento della quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 6.

10. L'associazione è allargata a soci sostenitori o simpatizzanti

11. L'associazione è aperta a gemellaggi con altre associazioni.

PATRIMONIO

12. Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

- contributi degli aderenti;
- contributi di privati;
- contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- contributi di organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

13. Sono organi dell'Associazione:

- l'assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente
- il Collegio dei Revisori.

ASSEMBLEA

14. L'assemblea è costituita da tutti i soci di cui all'art. 6 ed è ordinaria e straordinaria.

15. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno dal Consiglio direttivo entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

16. L'assemblea è altresì convocata ogni qualvolta il Consiglio direttivo lo ritenga opportuno, o quando gliene sia fatta richiesta scritta motivata e sottoscritta da almeno un quinto degli associati.

17. All'assemblea devono annualmente essere sottoposti per l'approvazione:

- la relazione del Consiglio direttivo sull'andamento dell'associazione;
- il bilancio dell'esercizio sociale;

18. L'assemblea delibera inoltre in merito:

- alla nomina del Consiglio direttivo;
- alla nomina del Collegio Revisori;
- ad altri argomenti che siano proposti all'ordine del giorno.

19. L'assemblea può inoltre essere convocata, in sede straordinaria, per deliberare sulle modifiche dello statuto e sullo scioglimento della associazione.

20. Le convocazioni dell'assemblea sono fatte mediante lettera spedita a ciascuno dei soci e mediante posta elettronica, almeno dieci giorni prima della data fissata per la riunione.

21. Ogni socio ha diritto ad un voto.

22. Ciascun socio può farsi rappresentare da altro socio, purché non sia membro del consiglio direttivo o del collegio dei revisori, conferendo ad esso delega scritta.

23. Nessun socio può rappresentare più di cinque soci.

24. In prima convocazione le deliberazioni dell'assemblea, sono adottate con la presenza ed il voto favorevole della maggioranza dei soci. In seconda convocazione, che deve essere tenuta in un giorno diverso da quello di prima convocazione, le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.

25. Le deliberazioni di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto, sia in prima che in seconda convocazione, devono essere approvate con la presenza di almeno tre quarti degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

26. La deliberazione di scioglimento dell'associazione deve essere approvata, sia in prima che in seconda convocazione, col voto favorevole di almeno i tre quarti dei soci.

CONSIGLIO DIRETTIVO

27. L'associazione è amministrata da un Consiglio direttivo composto da tre a otto membri.

28. Il Consiglio direttivo dura in carica tre anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

29. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente quando lo ritiene opportuno o su richiesta di due consiglieri. Per la validità delle sue deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei Consiglieri.

30. Esso è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente o dal Consigliere più anziano d'età.

31. Il consigliere che, senza giustificato motivo, non partecipi a due consecutive riunioni del Consiglio Direttivo decade dalla carica ed il Consiglio Direttivo potrà provvedere, alla prima riunione successiva, in ordine alla sua sostituzione.

32. Il consigliere così nominato resterà in carica sino alla successiva assemblea.

33. Al Consiglio Direttivo spettano indistintamente tutti i poteri sia di ordinaria che straordinaria amministrazione, con facoltà di delegare i poteri stessi al Presidente o a uno dei suoi membri. I poteri di straordinaria amministrazione potranno essere delegati a membri del Consiglio Direttivo solo congiuntamente.

34. In particolare il Consiglio Direttivo elabora gli indirizzi e le direttive generali dell'associazione, stabilisce l'ammontare della quota associativa annua, delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci, predispone il bilancio d'esercizio e la relazione annuale sull'esercizio della gestione.

PRESIDENTE

35. Il Consiglio direttivo nella prima riunione provvede a nominare il Presidente.

36. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'associazione in giudizio e di fronte ai terzi, con facoltà, in particolare, di aprire, chiudere ed operare su conti correnti bancari e postali.

37. Il Presidente cura l'aggiornamento e la tenuta del libro dei soci, del libro dei verbali delle assemblee e del libro dei verbali del Consiglio di Amministrazione. Detti libri devono essere in ogni momento consultabili dai soci che hanno altresì diritto di chiederne, a loro spese, estratti.

38. Il Presidente custodisce somme e valori dell'associazione ed esegue ogni operazione di cassa tenendo aggiornata la contabilità.

39. Il Consiglio Direttivo dovrà tenere un libro cassa, un libro verbali assemblee, un libro verbali Consiglio Direttivo ed un libro soci, vidimati, delegando tali compiti ad uno dei suoi membri.

ESERCIZI SOCIALI E BILANCIO

40. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

41. Il Consiglio deve tempestivamente predisporre il bilancio dell'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

42. La bozza di bilancio, nei quindici giorni che precedono l'assemblea che lo approva, ed il bilancio, dopo la sua approvazione, devono essere tenuti presso la sede dell'associazione a disposizione dei soci che lo volessero consultare e ne volessero chiedere copia.

43. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura.

44. Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

45. L'associazione si scioglie per delibera dell'assemblea o per inattività

dell'assemblea protratta per oltre due anni.

46. L'assemblea che delibera lo scioglimento dell'associazione e la nomina dei liquidatori stabilirà i criteri di massima per la devoluzione del patrimonio residuo. I liquidatori, tenuto conto delle indicazioni dell'assemblea e sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190, della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sceglieranno l'organizzazione non lucrativa di utilità sociale operante in identico o analogo settore cui devolvere il patrimonio residuo.

COLLEGIO DEI REVISORI

47. Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti, anche tra i non soci, dall'assemblea, la quale designa anche il Presidente.

48. Il collegio dei revisori esercita le funzioni di controllo contabile dell'associazione e ne riferisce all'assemblea.

NORME APPLICABILI

49. Per tutto quanto qui non previsto si applicano le norme del Libro 1°, Titolo II del Codice Civile, nonché quelle previste dal D. Lgs. 4 dicembre 1997 N. 460.

F.to: Nadia Malavasi
Pier Francesco Blotta
Antonella Franco
Francesca Stivan
Elena Perin
Roberto Zucchini
Bassan Giancarlo
Antonella La Valle (TESTE)
Katy Sanavio (teste)
(L.S.) not. Sergio Cardarelli

Copia Autentica

in.....TRE.....*fogli*.....

Padova.....20 APRILE 2004.....



[Handwritten signature]